



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 187 Del 27/11/2025

Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2024 ex art.20 TUSP ed art.30 del D.Lgs. n.201/2022 - I.E.

L'anno **Duemilaventicinque**, il giorno **Ventisette** del mese di **Novembre** dalle ore **19:05** in Fano nella sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio, previ avvisi notificati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:

1)	Antonioni Luca	Consigliere	Presente
2)	Marco Bavosi	Vice Presidente del Consiglio	Presente
3)	Ippolita Bonci Del Bene	Consigliere	Assente
4)	Francesco Cavalieri	Presidente del Consiglio	Presente
5)	Luciano Cecchini	Consigliere	Presente
6)	Giuseppe Costa	Consigliere	Presente
7)	Sara Cucchiari	Vice Presidente del Consiglio	Assente
8)	Davide Delvecchio	Consigliere	Assente
9)	Cristian Fanesi	Consigliere	Presente
10)	Kristian Forti	Consigliere	Assente
11)	Mosè Gaiardi	Consigliere	Presente
12)	Maria Flora Giammarioli	Consigliere	Presente
13)	Cesare Magalotti	Consigliere	Presente
14)	Lorenzo Marchegiani	Consigliere	Presente
15)	Stefano Marchegiani	Consigliere	Presente
16)	Samuele Mascarin	Consigliere	Presente
17)	Andrea Montalbini	Consigliere	Presente
18)	Francesco Panaroni	Consigliere	Presente
19)	Davide Pieretti	Consigliere	Presente
20)	Ravagli Camilla	Consigliere	Presente
21)	Fiammetta Rinaldi	Consigliere	Presente
22)	Mario Alberto Rinaldi	Consigliere	Presente
23)	Carmelo-Luigi Scopelliti	Consigliere	Presente
24)	Luca Serfilippi	Sindaco	Presente
25)	Dimitri Tinti	Consigliere	Assente giustificato

Presenti: **20** Assenti: **5**

Francesco Cavalieri, Presidente del Consiglio, riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale **Davide Giacomo Pratico**.

Vengono nominati scrutatori: **Luciano Cecchini, Francesco Panaroni, Ippolita Bonci Del Bene**.

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2024 ex art.20 TUSP ed art.30 del D.Lgs. n.201/2022 - I.E.

Dopo l'appello sono entrati i consiglieri Cuccharini, Bonci Del Bene, Forti e Delvecchio
Sono usciti i consiglieri Magalotti, Mascalin, Delvecchio, Fanesi, Montalbini
Sono presenti n. 19 consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 254/2024 relativa all'oggetto per l'anno 2023;

VISTO l'art.20 del TUSP (D.Lgs. n.175/2016) che fissa precise condizioni che consentono il mantenimento, o impongono la dismissione, delle partecipazioni societarie nei patrimoni delle amministrazioni pubbliche; dette disposizioni non si applicano alle fondazione ovvero ad altri soggetti associativi latamente intesi relativi agli enti locali;

DATO ATTO che l'art. 20 del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, *“un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”*. Se dall'analisi, poi, emergono le condizioni elencate dallo stesso TUSP, che vietano il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni devono predisporre *“un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*. La norma stabilisce che le amministrazioni che siano prive di partecipazioni debbano comunque darne comunicazione, sia alla sezione regionale della Corte dei Conti e al Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 20 comma n.1 del D.Lgs. n.175/2016);

RILEVATO che l'art. 20, comma 2, del TUSP impone la dismissione:

- a) delle partecipazioni societarie che “non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4” del TUSP;
 - b) delle società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) delle partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) delle partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) qualora sia necessario contenere i costi di funzionamento;
 - g) qualora vi sia la necessità di aggregare società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art.4 del TUSP.
- Le condizioni di cui sopra rilevano quale "vincolo di attività".

Riguardo al limite di fatturato, di cui alla lett.d), è bene precisare che, per i provvedimenti di razionalizzazione 2018 (fatturato del triennio 2015-2017) e 2019 (fatturato del triennio 2016-2018), il limite era fissato a 500.000 euro annui. Il limite del milione di euro si applica invece a partire dall'esercizio 2020, con riferimento al fatturato del triennio 2017-2019 (art. 26 comma 12-quinquies del TUSP);

Resta ferma la deroga -vigente sino al 31/12/2021- di cui all'art.1, comma n. 723 della L. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) relativamente alle società oggetto di decisioni di razionalizzazione con un utile medio netto

triennale consecutivo;

RILEVATO che il comma 2 dell'art. 4 del TUSP fissa una seconda condizione che il legislatore ritiene necessaria per costituire, acquisire o conservare quote di capitale societario ossia il "vincolo di scopo".

Infatti, premesso il rispetto del vincolo di attività, sono ammesse le società pubbliche che svolgono esclusivamente le attività seguenti:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (sul punto, si veda la sentenza dal Consiglio di Stato, Sezione V, n. 578 del 23/1/2019, che ha sancito il principio per il quale non è una partecipazione "pulviscolare" ad escludere di per sé lo svolgimento di un servizio di interesse generale);
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n.50/2016 (ora D.Lgs. n.36/2023);
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato con un imprenditore selezionato con procedure ad evidenza pubblica, secondo l'art. 17, commi 1 e 2, del TUSP;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e del d.lgs. 36/2023;
- e) servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3,comma 1, lett. a) del d.lgs. n.50/2016 (oraart.1, comma 1, lett.q, Allegato I.1 al D.Lgs. n.36/2023).

Gli ulteriori commi dell'art.4, poi, prevedono altre ipotesi di attività che consentono il mantenimento degli organismi societari, ritenute dai giudici contabili "derogatorie ed eccezionali" (Corte dei Conti Lombardia, deliberazione n.77/2020/PAR del 10/6/2020). Pertanto, risultano ammesse:

- le società costituite in attuazione degli artt. 34 del Regolamento CE n. 1303/2013, 42 del Regolamento UE n. 1305/2013 e 61 del Regolamento CE n. 508/2014, in materia di Gruppi di Azione Locale che elaborino strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (enti soggetti alla generale deroga inerente anche il "vincolo di attività" di cui all'art.1, comma n.724 della L.n.145/2018);
- le partecipazioni nelle società che abbiano per oggetto prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'art.6 comma n.9 della L.n.240/2010, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca; inoltre le università possono costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche;
- le partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica;
- le partecipazioni, non superiori all'uno per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile;
- le partecipazioni in società il cui oggetto sociale prevalente sia la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.

Il comma 9 dell'art.4 del TUSP, a chiusura dell'impianto normativo, consente al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di conservare in via straordinaria, svolgendo un iter predefinito, singole partecipazioni in società attive in settori che coinvolgono rilevanti interessi delle collettività.

DATO ATTO che:

- La legge n. 145 del 30/12/2018 (legge di bilancio 2019) ha modificato l'art.24 del TUSP introducendo una

deroga temporanea, valida fino al 31/12/2021, all'obbligo di dismettere le partecipazioni societarie. "A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche", non vige l'obbligo di dismissione "nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione". In tale ipotesi, l'amministrazione che detiene le partecipazioni, pertanto, è "autorizzata a non procedere all'alienazione".

-Riguardo alla sospensione dell'obbligo di dismissione, si precisa che la deroga si applica qualora l'ente rilevi le condizioni che comportano la dismissione all'atto della razionalizzazione periodica annuale. Tale precisazione non è affatto scontata. Il legislatore, infatti, pare abbia impropriamente inserito la deroga nell'art.24, la norma sulla "razionalizzazione straordinaria" del 2017. Ciò ha inizialmente ingenerato non pochi dubbi circa la possibilità di applicare la sospensione della vendita anche in esito alla "razionalizzazione periodica" dell'art.20 del TUSP. Il triennio cui fare riferimento per verificare il "risultato medio in utile" della società rimane il 2014-2016 solo per la "revisione straordinaria" di cui all'art.24 del TUSP (cfr. "nota operativa" dell'ANCI del 6/3/2019 n.21/VSG/SD/AD).

-Pertanto, qualora l'ente locale ravvisi le condizioni o i vincoli che impongono la dismissione, ma la società abbia conseguito un utile medio nel triennio 2014-2016 e/o in quelli seguenti, è possibile derogare all'obbligo di alienare o dismettere la partecipazione, almeno fino al 31/12/2021, senza incorrere in alcuna sanzione (divieto di esercizio dei diritti di socio). Rimane fermo l'obbligo di assumere il provvedimento di razionalizzazione periodica e di comunicarlo alla Corte dei Conti ed al Dipartimento del Tesoro (MEF).

-Tale interpretazione delle due disposizioni è motivata dal fatto che, altrimenti, per una stessa società, l'alienazione sia sospesa ai sensi dell'articolo 24 del TUSP (ossia in sede di revisione straordinaria), ma successivamente disposta ai sensi dell'articolo 20 (razionalizzazione periodica). Si ritiene dunque –in via interpretativa- che le amministrazioni locali potranno deliberare di avvalersi della deroga introdotta con il comma 723 della legge di bilancio 2019, anche in sede di "revisione periodica annuale".

CONSIDERATO che la mancata adozione, da parte degli enti locali, del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, indipendentemente dal contenuto del provvedimento stesso, "comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti". Recentemente la Corte dei Conti Lazio (deliberazione n.26/2020/VSG del 28/4/2020) ha ribadito l'obbligatorietà degli adempimenti previsti dall'art.20 del TUSP. La Corte, "alla luce della chiara precettività" delle disposizioni del TUSP, ha rilevato l'inadempimento di un ente locale sia "agli obblighi di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n.175/2016" sia agli obblighi "di comunicazione a questa Sezione di controllo". La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti (deliberazione n.22/SEZAUT/2018/INPR del 21/12/2018) aveva già chiarito come "il processo di razionalizzazione delle società partecipate delineato nel d.lgs. n. 175/2016 [constasse] di due momenti: la revisione straordinaria e quella periodica disciplinate, rispettivamente, dagli artt.24 e 20 del d.lgs. n.175/2016", disposizioni che, a loro volta, "possono essere considerate l'evoluzione della normativa recata dall'art. 1, commi 611 e seguenti, legge n.190/2014, in merito ai piani operativi di razionalizzazione". I Giudici contabili hanno segnalato che "i criteri di razionalizzazione indicati nel Testo unico sono i medesimi", sia per la revisione straordinaria (di cui all'art. 24 TUSP) che per quella periodica (dicui all'art. 20). "Infatti, le situazioni di criticità individuate dall'art.20 del TUSP, come presupposti della razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie, sono richiamate dall'art.24 ai fini della revisione straordinaria". Pertanto, la Sezione delle Autonomie ha potuto richiamare i principi interpretativi, contenuti nella sua precedente deliberazione n.19/SEZAUT/2017/INPR, circa: l'obbligatorietà della ricognizione, "da considerare generalizzata per tutte le partecipazioni societarie"; "la necessità di motivazione da parte degli enti in ordine alle misure adottate, che restano affidate alla loro responsabilità nella qualità di soci". Inoltre, i giudici contabili hanno ribadito le considerazioni della deliberazione n.19/SEZAUT/2017/INPR "sulla platea delle partecipazioni societarie oggetto di ricognizione, possedute direttamente e indirettamente, anche se quotate e/o di minima entità" fermo restando il presupposto del

controllo per le indirette. “L’evoluzione caratterizzante il processo di razionalizzazione - che da meccanismo straordinario si trasforma in una verifica a carattere periodico e, quindi, a regime - dà dimostrazione della continuità dell’obiettivo legislativo di riordino del settore, tale da richiedere una riflessione costante deglienti in ordine alle decisioni di volta in volta adottate (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione)” (cfr. Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, deliberazione n.22/SEZAUT/2018/INPR).

CONSIDERATO che l’assetto delle partecipate comunali denota solo una evidente quanto critica singolarità come di seguito precisato:

- la società aeroportuale "FANUM FORTUNAE srl": società che dovrebbe essere oggetto di necessari ed incisivi provvedimenti di “razionalizzazione” ma che, proprio per evitare pregiudizi ai soci pubblici (come affermato dalla stessa Corte Conti Marche) per le peculiari vicende storico amministrative che la contraddistinguono, si ritiene possa essere eventualmente quanto vantaggiosamente alienata (e non messa in liquidazione) in tutto o in parte, solo dopo ovvero nel contesto dell’aggiudicazione della gara che deve disporre ENAC; al riguardo si evidenzia che non è mai stato fornito il parere dell’Avvocatura di Stato (richiesto dal MIT in ordine alla proposta formulata dal Consiglio Comunale con delibera n.70/2016; si osserva che la prima richiesta di parere risale al 30/08/2017); non risulta oggettivamente coerente con tale impostazione la dichiarazione di recesso; in assenza della concessione di esercizio ENAC la società non è economicamente appetibile sul mercato; la liquidazione della società comporterebbe, di fatto, la chiusura dell’aeroporto (ipotesi da evitare in ogni modo anche dando disponibilità allo Stato per una “cessione gratuita” dei sedimi di proprietà comunale a fronte di significativi investimenti -PISTA- nonché della risoluzione della “questione aeroporto” nel suo complesso). Si richiama, al riguardo, quanto segnalato e previsto nella scheda sinottica allegata alla presente deliberazione; si rileva che la società Fanun Fortunae srl ha una sola partecipazione (quota posseduta 85,714%) al Consorzio antincendio aeroporto di Fano soc. c.le a r.l. (partecipazione indiretta per il Comune di Fano), per cui anche all’esito delle interlocuzioni del Comune di Fano e del MEF sulla tipologia di controllo verso la Fanun Fortunae srl (verifica ispettiva S.I. 1812/IV/2023), si è provveduto al censimento della partecipazione indiretta;

RAVVISATA l’opportunità, anche all’esito della Conferenza dei dirigenti (allegato E), rispetto alla precedente Deliberazione di Consiglio Comunale n.254/2024 di:

- continuare a mantenere la partecipazione (5,88%) detenuta nel GALPA Marche Gruppo Azione Locale società cooperativa consortile a r.l. in relazione all’importanza e strategicità dell’attività svolta in relazione alla gestione di fondi europei; si rinvia alla relativa scheda;

- procedere, per l’anno 2026, alla dismissione della quota di proprietà del Comune di Fano (5%) in Ami Spa, demandando al Direttore Affari Generali l’individuazione delle relative modalità, tenuto conto che la società non è adeguatamente redditizia per i soci pur svolgendo un servizio di interesse generale (trasporto pubblico); tale partecipazione è esposta in modo significativo all’alea del mercato essendo impossibile applicare, in tale ambito, il modello “in house” stante la sottesa totale liberalizzazione. La criticità della società è legata all’andamento dei finanziamenti regionali relativi al TPL; si rinvia alla relativa scheda;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 201/2022 ed in particolare l’adempimento previsto dall’art.30, anche con riferimento ai servizi affidati a società in house ai sensi dell’art.17, comma 5 del citato decreto; in relazione a ciò si rimanda alla apposita relazione di cui all’allegato f) alla presente deliberazione;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione che comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’ente ai sensi dell’art.147/bis del D.Lgs.n.267/2000 in virtù del mantenimento delle partecipazioni ovvero delle dismissioni ivi previste (attuali e potenziali);

RITENUTO di poter attestare, in ordine al presente provvedimento deliberativo, il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso oltre al rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione di Giunta Comunale n. 432 del 09.10.2025;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Elena Cecchetelli, Funzionario I.E.Q. U.O. Staff Affari Generali la quale, con riferimento al presente provvedimento, non versa in situazioni di conflitto di interessi ex art.6bis Legge n.241/1990 come da dichiarazione in atti ente;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica il Dirigente attesta l'assenza, ai sensi dell'art. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000, l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità al PTPC comunale di cui al PIAO 2025-2027e dell'art.6 bis della L.n.241/1990;

DATO ATTO che, in conformità al parere del Collegio dei Revisori dei Conti fornito in ordine alla precedente deliberazione n.247/2021, non occorra sulla presente delibera il relativo parere ai sensi dell'art.239, comma n.1, lett.b) punto n.3 del D.Lgs.n.267/2000, in quanto non ci sono previsioni cogenti di "esternalizzazioni di nuovi servizi" e neppure una "riorganizzazione dei servizi precedentemente esternalizzati" secondo le direttive fornite in materia da parte dell'Ordine Professionale e dell'ANCREL; l'obbligo di tale parere non si rileva neppure dal Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la presente proposta formulata dall'Assessore alle "Società Partecipate" Avv.to Loretta MANOCCHI;

VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000:

- Parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore Affari Generali Responsabile in materia di "enti società partecipate" Dott. Pietro Celani in data 13.11.2025, favorevole;
- Parere di regolarità contabile della Dirigente Responsabile dei "Servizi Finanziari" Dott.ssa Daniela Mantoni in data 18.11.2025, favorevole.

VISTO il parere della IV commissione consiliare espresso con verbale n. 15 in data 24.11.2025.

Mediante votazione espressa in forma palese con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 18

VOTANTI: 13

VOTI FAVOREVOLI: 13

VOTI CONTRARI: 0

ASTENUTI: 5 (Bonci Del Bene, Cuccharini, Marchegiani L, Marchegiani S, Panaroni)

PRESENTI NON VOTANTI: 0

Si dà atto che la consigliera Rinaldi Fiammetta, pur presente nell'emiciclo, è considerata "assente" in virtù dell'esito della votazione come risultante dal report del sistema elettronico in vigore.

DELIBERA

1. di APPROVARE la revisione periodica annuale 2024 ex art. 20 TUSP delle partecipazioni comunali come da allegata documentazione parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegati: A) relazione tecnica alla revisione periodica annuale delle partecipazioni - B) schede rilevazione di revisione organismi

partecipati- C) schede aggiornamento razionalizzazione - D) scheda riepilogativa dei risultati di bilancio 2024-2023- 2022 in ordine agli utili/perdite);

2. di DARE ATTO che la revisione viene effettuata, per le indirette, in riferimento alle società partecipate da ASET Spa - organismo partecipato su cui il Comune di Fano esercita i poteri di direzione, coordinamento e controllo (peraltro nelle forme della relazione "in house") – e all'unica società partecipata dalla società aeroportuale Fanum Fortunae srl - controllo esercitato congiuntamente con la Provincia di Pesaro Urbino e la Camera di Commercio delle Marche;

3. di APPROVARE la relazione ex art. 30 del D.Lgs.n.201/2022 come da allegata documentazione parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato F);

4. di DEMANDARE al dirigente competente in materia di "enti e società partecipate" – Direttore Affari Generali - gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione, con particolare riferimento ad Ami Spa, autorizzando lo stesso ad eventuali rettifiche che dovessero rendersi utili relativamente alle schede di rilevazione degli organismi partecipati da comunicare al sistema informativo della CORTE CONTI/MEF – DIP.TESORO;

5. di DARE ATTO che costituiscono allegati alla presente deliberazione i seguenti documenti:

- A) relazione tecnica alla revisione periodica annuale delle partecipazioni al 31/12/2024
- B) schede rilevazione revisione periodica organismi partecipati al 31/12/2024
- C) schede di rilevazione esiti razionalizzazione al 31/12/2024
- D) scheda riepilogativa dei risultati di bilancio 2024-2023-2022 in ordine agli utili/perdite
- E) verbale conferenza dei dirigenti del 11/11/2025
- F) relazione ex art.30 del D.Lgs. n. 201/2022

Inoltre mediante votazione espressa in forma palese con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 19

VOTANTI: 14

VOTI FAVOREVOLI: 14

VOTI CONTRARI: 0

ASTENUTI: 5 (Bonci Del Bene, Cuccharini, Marchegiani L, Marchegiani S, Panaroni)

PRESENTI NON VOTANTI: 0

DELIBERA

di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 in relazione alla scadenza prevista dalla legge al 31/12/2025 per gli adempimenti sopra citati sia derivanti dal D.Lgs.n.175/2016 e dal D.Lgs.n.201/2022.

DEL CHE È REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente del Consiglio
f.to Francesco Cavalieri
F.to digitalmente

Il Segretario Generale
f.to Davide Giacomo Pratico'
F.to digitalmente

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. **187** del **27/11/2025** sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000.

Fano, li 27/11/2025

L'incaricato dell'ufficio segreteria
Valentina Ferrari